



COMUNE DI SAN VERO MILIS

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016**

INDICE

Premessa	pag.
Art. 1 – Oggetto e finalità	pag.
Art. 2 – Soggetti interessati	pag.
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi	pag.
Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	pag.
Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti	pag.
Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego	pag.
Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione	pag.
Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati	pag.
Art. 9 – Costituzione del fondo	pag.
Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo	pag.
Art. 11- Ripartizione dell’incentivo.....	pag.
Art. 11 – Erogazione delle somme	pag.
Art. 12 – Coefficienti di riduzione	pag.
Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo	pag.
Art. 14 – Applicazione	pag.
Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento	pag.
Art. 16 – Entrata in vigore e abrogazioni	pag.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
(art. 113 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria;
 - i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti ;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del responsabile del servizio, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla

Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione,

nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i responsabili di servizio coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e dell'eventuale parte di somme a disposizione previste per lavori o forniture da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, e al netto dell'I.V.A.
2. In relazione all'importo posto a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

IMPORTO INTERVENTO (in euro)		Aliquota percentuale
Fino a 1.000.000		2%
SUL DI PIU':		
Da 1.000.000	Fino a 1.500.000	1.9 %
Da 1.500.000	Fino a 2.000.000	1.8 %
Da 2.000.000	Fino a 2.500.000	1.7 %
Oltre	2.500.000	1.6 %

3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo di cui ai commi precedenti sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 9, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. E' escluso dalla ripartizione il personale con qualifica dirigenziale.
3. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, ai sensi dell'art. 113, comma 2 e comma 5, del codice;
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di

collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 11
(Ripartizione dell'incentivo)

1. La quota di incentivo di cui all'art. 10, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività secondo la seguente ripartizione:

- per i servizi o forniture:

SERVIZI O FORNITURE						
Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Responsabilità unica del procedimento	15	40	art. 31	Responsabile del procedimento	30	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	80
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	20
Programmazione della spesa per investimenti	1	5	art. 21	Tecnico incaricato	20	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	50
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	50
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	1	10	art. 113, c.2, c.5	Tecnico incaricato	20	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	50
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	30
Direzione dell'esecuzione del contratto	30	50	art. 101	Direttore dell'esecuzione	60	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	40
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	5
Verifica di conformità	5	15	art. 102	Tecnico incaricato	60	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	40

				Collaboratore/i amministrativo/i	0	5
--	--	--	--	----------------------------------	---	---

– per le opere o lavori:

OPERE O LAVORI						
Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Responsabilità unica del procedimento	15	40	art. 31	Responsabile del procedimento	20	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	80
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	20
Programmazione della spesa per investimenti	1	5	art. 21	Tecnico incaricato	20	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	50
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	50
Verifica preventiva del progetto	5	10	art. 26, c.6, lett. c) e d)	Tecnico incaricato	40	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	50
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	1	10	art. 113, c.2, c.5	Tecnico incaricato	20	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	50
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	30
Direzione dei lavori	30	60	art. 101	Direttore dei lavori	60	100
				Direttore/i operativo/i	0	40
				Ispettore/i di cantiere	0	20
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	5
Collaudo tecnico-amministrativo - Certificato di regolare esecuzione	5	10	art. 102	Collaudatore tecnico-amm.vo	60	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	40
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	5
Collaudo statico	5	10	art. 102	Collaudatore Statico	60	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	40
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	5

2. Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte da personale formalmente incaricato, ad esempio nel caso in cui le corrispondenti funzioni vengano svolte con ricorso ad incarico professionale esterno, la relativa quota percentuale verrà ripartita proporzionalmente tra le attività effettivamente svolte, in modo che la somma delle percentuali rimanga pari a 100.

3. Le diverse quote di incentivo, come sopra determinate, possono essere liquidate in favore di uno stesso dipendente, qualora allo stesso vengano assegnati i corrispondenti compiti. A titolo di esempio si citano i seguenti casi: Attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici in capo al Responsabile unico di procedimento; certificazione di regolare esecuzione e collaudo statico in capo al Direttore dei lavori.

4. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

5. Qualora il personale dipendente venisse incaricato di svolgere i compiti di "Centrale unica di committenza" nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, verrà riconosciuta ai dipendenti formalmente incaricati una quota pari ad un quarto dell'incentivo previsto dall'art.9, comma 1.

Articolo 12

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del responsabile di servizio o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile di servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 10, comma 5.

Articolo 13

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni

Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 10, comma 5.

Articolo 14

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il responsabile di servizio, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al responsabile di servizio o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il responsabile di servizio competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il responsabile assume la determinazione di liquidazione.
 - B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il responsabile del procedimento documenta al responsabile di servizio competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il responsabile di servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il responsabile di servizio assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - il responsabile del procedimento documenta al responsabile di servizio competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il responsabile di servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il responsabile di servizio assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione del responsabile di servizio per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal responsabile di servizio al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 15

(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 16

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 21/09/2001(nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, saranno liquidati con le modalità e i criteri di cui alla contrattazione decentrata sottoscritta in data 23/11/2015 e pertanto secondo i seguenti criteri:
 - 2.1 A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e dell'eventuale parte di somme a disposizione previste per lavori o forniture da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, e al netto dell'I.V.A.
 - 2.2 In relazione all'importo posto a base di gara, la percentuale di cui al comma 2.1

viene determinata come segue:

IMPORTO INTERVENTO (in euro)	Aliquota percentuale
Fino a 2.500.000	2%
SUL DI PIU':	
Fino a 5.000.000	1.8 %
Oltre 5.000.000	1.6 %

2.3 Per tenere conto della complessità dell'opera da realizzare, all'importo di cui al comma precedente si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione:

Ristrutturazione edifici	1,00
Restauro edifici	1,00
Realizzazione nuovi edifici	1,00
Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici, ecc.)	1,00
Ristrutturazione infrastrutture (strade, impianti tecnologici, ecc.)	1,00
Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi, ecc.)	0,99
Ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi, ecc.	0,98

2.4 L'80% delle risorse finanziarie confluite nel fondo per le funzioni tecniche è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le seguenti modalità :

FP singola e FPR	Progettazione e D.L.interna	Progettazione e D.L.esterna	Progettazione esterna e D.L. interna	Progettazione interna e D.L. esterna
1.Progettazione preliminare	10% (0,16)	0%	0%	10%(0,16)
2.Progettazione definitiva	15% (0,24)	0%	0%	15%(0,24)
3.Progettazione esecutiva	10% (0,16)	0%	0%	10% (0,16)
4.Verifica del progetto	5% (0,08)	15%(0,24)	15%(0,24)	5%(0,08)
5.R.U.P. (FPR)	35% (0,56)	60%(0,96)	45%(0,72)	45%(0,72)
Direttore dei lavori	25% (0,40)	0%	25% (0,40)	0%

e collaudo				
Supporto al RUP	4% (0,4)	4%	4%	4%
Sommano	100% (1,60)	75%(1,20)	85%(1,36)	85%(1,36)

Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte da personale formalmente incaricato, ad esempio nel caso in cui le corrispondenti funzioni vengano svolte con ricorso ad incarico professionale esterno, la relativa quota percentuale verrà ripartita proporzionalmente tra le attività effettivamente svolte, in modo che la somma delle percentuali rimanga pari a 100.

2.5 Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Articolo 17

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.40 del del 21/09/2001, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.